

COMUNE DI MONTECORICE

(Provincia di Salerno)



Affissione Albo Pretorio

N° _____ del Registro

Data **3 SET. 2017**

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 50 dell'11.09.2017

OGGETTO: **Approvazione dello schema di convenzione con il Comune di Castellabate per il servizio associato di segreteria.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno undici, del mese di settembre, alle ore 18.45, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocato, con nota prot. 4851 del 05.09.2017, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria.

All'appello nominale, sono presenti i seguenti componenti:

N.	Nome e cognome		Presente	Assente
1	PIERPAOLO PICCIRILLI	Sindaco	X	
2	RINALDO MAFFIA	Presidente	X	
3	ANTONIO MAFFIA	Consigliere	X	
4	PASQUALE TARALLO	Consigliere	X	
5	GIANNI FUNICIELLO	Consigliere		X
6	ROBERTO MALZONE	Consigliere	X	
7	GERARDO RADANO	Consigliere	X	
8	GIANCARLOCARMINE MARGARUCCI	Consigliere	X	
9	RAFFAELE DEL MASTRO	Consigliere	X	
10	ROSARIO MEOLA	Consigliere	X	
11	MASSIMILIANO AVELLA	Consigliere	X	

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio, sig. Rinaldo Maffia.

Assiste il Segretario Comunale, dr.ssa Annamaria Merola, che redige il presente verbale.

Constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri e, quindi, la validità della seduta, il Presidente, invita il Consiglio a trattare l'argomento indicato in oggetto, al n. 13 dell'o.d.g..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 che, all'art. 10, testualmente recita:

«Art. 10 – Convenzioni di segreteria.

1. I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria.

2. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia.

3. Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi.»;

Visto l'art. 30 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.»;

Visto l'art. 45 del C.C.N.L. sottoscritto il 16 maggio 2001 che testualmente recita:

«Art. 45 – Retribuzione aggiuntiva per il segretario titolare di sede di segreteria convenzionata.

1. Al segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionate compete una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 37, comma 1, da a) ad e) in godimento.

2. Al segretario titolare di segreterie convenzionate, per l'accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili.

3. Gli oneri conseguenti all'applicazione dei commi 1 e 2 si ripartiscono tra i diversi enti interessati secondo le modalità stabilite nella convenzione.»;

Considerato che con il Comune di CASTELLABATE sono state avviate trattative e sono state raggiunte le intese per la gestione, in forma associata, del servizio di Segreteria comunale;

Ritenuto che debba essere utilizzato l'istituto della "Convenzione" previsto dal riportato art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto che la Convenzione per il detto servizio rappresenta un notevole vantaggio per l'Amministrazione perché riduce il costo del personale;

Ritenuto inoltre, come meglio sarà precisato in Convenzione, di individuare nel Sindaco del Comune di CASTELLABATE, il soggetto competente alla nomina e alla revoca del Segretario;

Visti:

- il d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, recante: "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni, ed in particolare dell'articolo 42 comma 2 lettera c) D. Lgs. 267/2000;
- il C.C.N.L. 16 maggio 2001 e ss.mm.ii.;

Visti altresì:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

Acquisiti i pareri espressi dai responsabili dei servizi competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis D. Lgs. 267/2000;

All'esito della seguente votazione, nelle forme *ex lege* previste:

PRESENTI: 10

VOTANTI: 10

FAVOREVOLI: 7

CONTRARI: 3 (Del Mastro, Meola, Avella)

ASTENUTI: /

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare la gestione associata del Servizio di Segreteria comunale tra il Comune di Montecorice ed il Comune di Castellabate.
3. Per l'effetto, di approvare lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di segreteria comunale tra detti Enti, in allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente.
4. Di autorizzare e mandare il Sindaco del Comune di Montecorice alla sottoscrizione dell'atto di convenzione per conto dell'Ente.

Infine, in relazione all'urgenza, con votazione unanime

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE REGOLARITA' TECNICA


Il Responsabile del Personale, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla L. 7 dicembre 2012 n. 213, esprime sulla presente proposta di deliberazione del Consiglio Comunale parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.



Il Responsabile del Personale
Dott. Francesco Paolo Scola

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla L. 7 dicembre 2012 n. 213, esprime sulla presente proposta di deliberazione del Consiglio Comunale parere favorevole in ordine alla regolarità finanziaria e contabile della presente deliberazione.



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Francesco Volpe

CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI CASTELLABATE E MONTECORICE

L'anno duemiladiciassette, addì ____ del mese di _____, nella Residenza Municipale
di Castellabate (SA), tra i signori:

Il Comune di **CASTELLABATE** (Sa) rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. Costabile Spinelli
nato a Castellabate (SA) il 21.06.1965, elettivamente domiciliato presso la sede del Comune
stesso, Codice Fiscale: 81000690651, denominato Comune Capo Convenzione;

Il Comune di **MONTECORICE** (Sa) rappresentato dal Sindaco pro-tempore, sig. Pierpaolo
Piccirilli, nato a Montecorice (SA) il 04.03.1969, elettivamente domiciliato presso la sede del
Comune stesso, Codice Fiscale PCCPPL69C04F479P, di seguito Comune Membro;

PREMESSO

CHE l'art. 98, comma 3, del TUEL adottato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'art. 10 del D.P.R.
04/12/1997, n. 465 prevedono la possibilità per i Comuni le cui sedi siano ricomprese
nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia, di stipulare tra loro, anche
nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'Ufficio di
Segreteria;

CHE i Comuni di CASTELLABATE e MONTECORICE, i quali sono compresi nell'ambito della
stessa Sezione Regionale dell'Agenzia, hanno deciso di convenzionare le rispettive segreterie
comunali con deliberazioni del Consiglio Comunale:

a) del Comune di CASTELLABATE (classe III) n. in data

b) del Comune di MONTECORICE (classe IV) n. in data

tutte dichiarate immediatamente eseguibili ed allegate al presente atto;

CHE ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 i Sindaci autorizzati dalle citate deliberazioni, nella
loro qualità di legali rappresentanti dei rispettivi Enti, intervengono per stipulare il presente atto;

TANTO PREMESSO

Tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

1) PREMESSA

I convenuti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente
convenzione precisando che per "Agenzia" si intende l'Agenzia Autonoma per la gestione
dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di cui all'art. 98, comma 3, del D. Lgs. n.
267/2000 e all'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997;

2) OGGETTO

I comuni di CASTELLABATE e di MONTECORICE dichiarano di voler convenzionare, così, come effettivamente fanno con la presente, a norma dell'art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997, l'Ufficio di Segreteria dei rispettivi Enti alle condizioni qui previste.

La convenzione consiste nel condurre in forma associata il relativo Ufficio e cioè nell'avvalersi, da parte dei Comuni convenzionati, dell'opera di un unico Segretario Comunale per l'espletamento delle funzioni che, per disposizioni di legge, statuti, regolamenti, provvedimenti dei Sindaci o altri equivalenti, sono attribuite al Segretario Comunale dai singoli Enti.

Il Segretario Comunale nominato per l'espletamento dell'Ufficio associato di Segreteria potrà esercitare, in conformità a quanto previsto dall'art. 108, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, anche le funzioni che per statuti, regolamenti o provvedimenti dei Sindaci, sono attribuite al Segretario dei singoli Enti.

3) DECORRENZA E TERMINE

Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 04/12/1997, n. 465 la convenzione di Segreteria tra i Comuni di CASTELLABATE e di MONTECORICE è fissata per anni _____ decorrenti dalla data della sottoscrizione della presente convenzione.

Al termine della scadenza gli Enti potranno procedere, con atto espresso, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della convenzione alle stesse od altre condizioni.

Non è ammesso il rinnovo tacito.

Alla scadenza naturale della presente convenzione - se non disposto diversamente dai Sindaci dei Comuni interessati - il Segretario Comunale resterà assegnato al Comune Capo Convenzione quale titolare di quella sede di Segreteria. In alternativa, è data anche la facoltà al Segretario Comunale di optare per l'assegnazione all'altro Comune membro previo espresso consenso del Sindaco dell'Ente prescelto.

4) RECESSO ANTICIPATO

Nel corso della durata della convenzione, ciascun Comune ha facoltà di recedere da essa qualora si riscontri che i fini di cui alla presente convenzione non sono perseguibili o che gli oneri sono oggettivamente troppo elevati rispetto ai benefici o anche per ogni altra motivazione espressa da ogni singolo Comune. Costituisce specifica causa di recesso anticipato il mancato

rimborso al Comune Capo Convenzione delle quote a carico del Comune Membro o il ritardo superiore a 3 (tre) mesi.

Il recesso, che dovrà essere deliberato dal Consiglio Comunale dell'ente interessato, dovrà essere notificato agli altri Comuni almeno trenta giorni prima della data in cui avverrà lo scioglimento. In tale caso i Sindaci dei Comuni potranno, con specifico verbale sottoscritto da ciascuno, vicendevolmente esonerarsi dall'attesa dei trenta giorni prima di adottare i provvedimenti per la nuova organizzazione dell'Ufficio di Segreteria.

In caso di scioglimento della convenzione per recesso anticipato, il Segretario dell'Ufficio già convenzionato, rimane assegnato all'Ufficio di Segreteria del Comune Capo Convenzione. In alternativa, è data anche la facoltà al Segretario Comunale di optare per l'assegnazione all'altro Comune membro della disciolta Convenzione, previo espresso consenso del Sindaco dell'Ente prescelto. Lo scioglimento della convenzione che avverrà nei modi e nei termini di cui innanzi, può avvenire anche ad istanza motivata dello stesso Segretario Comunale convenzionato per comprovati motivi, quali, ad esempio: salute, incompatibilità ambientali, motivi familiari, eccessivo carico di lavoro che determini la oggettiva impossibilità di assicurare l'assolvimento dei compiti assegnati, che saranno valutati dai Sindaci dei rispettivi Enti.

Della scadenza naturale o di quella anticipata dovrà essere data comunicazione con congruo anticipo all'Agenzia affinché la stessa provveda, dove necessario, ad assumere gli atti di rispettiva competenza.

5) NOMINA

Il Segretario della Segreteria Convenzionata sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia per la nomina dei segretari comunali. La nomina sarà effettuata dal Sindaco del Comune Capo-Convenzione, previa intesa con il Sindaco dell'altro Comune membro.

Il Segretario da assegnare alla titolarità della sede viene individuato nel Segretario titolare dell'ufficio di Segreteria del Comune di CASTELLABATE.

6) REVOCA

La revoca del Segretario Comunale Convenzionato potrà avvenire nei modi e con le forme di cui all'art. 100 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 15, comma 5, del D.P.R. n. 465/1997, con l'intesa che l'atto sarà assunto dal Sindaco del Comune Capo convenzione, sentito l'altro Sindaco e, che la deliberazione ivi prevista sarà assunta dalla Giunta del Comune Capo convenzione.

7) COMUNE CAPO CONVENZIONE

La sede di servizio dell'Ufficio di Segreteria Convenzionata viene fissata presso il Comune di CASTELLABATE.che, pertanto, assume il ruolo di Ente Capo – Convenzione.

8) RAPPORTO DI SERVIZIO

Il Segretario della Segreteria Convenzionata dipenderà, per le funzioni da lui svolte, da ciascuno dei Sindaci, in relazione agli affari trattati. Il Sindaco del Comune Capo convenzione gestirà il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, con l'emissione di provvedimenti, ove necessari, di concerto con l'altro Sindaco; inoltre, è competente per gli atti inerenti la nomina e la revoca del Segretario comunale, in accordo con il Sindaco dell'altro Comune, per i provvedimenti riguardanti:

- a) richiesta del Segretario supplente per i casi di assenza a qualunque titolo del Segretario titolare;
- b) autorizzazione al Segretario comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività;
- c) autorizzazione al godimento del congedo ordinario.

9) PRESENZA IN SEDE

Il Segretario assegnato all'Ufficio di Segreteria Convenzionata assicurerà settimanalmente la propria presenza presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e dalla complessità delle problematiche degli enti stessi secondo un calendario concordato dai Sindaci, sentito il Segretario Comunale.

In caso di concomitanza di impegni nei comuni interessati, si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli Enti, fermo restando che gli impegni improrogabili vanno in ogni caso espletati secondo le indicazioni impartite da ogni Comune e, comunque, entro ogni termine prescrizionale di carattere normativo.

10) RETRIBUZIONE DEL SEGRETARIO

Al Segretario, oltre alla retribuzione prevista dal CCNL vigente, spetta:

- la retribuzione mensile aggiuntiva pari al 25% della retribuzione complessiva spettante, prevista dall'art. 10, comma 3, del D.p.r. 4 dicembre 1997, n. 465, e dall' art. 45 del CCNL normativo 1998 - 2001 economico 1998 – 1999 segretari comunali e provinciali, sottoscritto il 16/5/2001, confermato dai contratti successivamente intervenuti;

- il rimborso delle spese di viaggio sostenute per recarsi dal Comune Capo-Convenzione all'altro Comune riunito in convenzione, per l'esercizio delle relative funzioni;
- ogni altro emolumento e/o compenso previsto in virtù dell'applicazione di disposizioni di legge, di Contratti collettivi di lavoro o, comunque, di altri provvedimenti.

11) ALTRI COMPENSI A FAVORE DEL SEGRETARIO

Spettano i compensi, per legge dovuti al Segretario Comunale addetto a più Segreterie, a prescindere dal '*nomen juris*' utilizzato dalla legge, dai contratti stessi o da altri provvedimenti.

12) RIPARTO DELLE SPESE

I Comuni convenzionati concorreranno nella spesa per il pagamento dei compensi aventi natura ordinaria, comprese le indennità e gli oneri riflessi al Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001 e ss.mm.ii, ciascuno nella misura proporzionale al numero delle ore espletate, e, faranno carico per **66,66 %** al Comune di CASTELLABATE (pari a n. 24 ore settimanali) e, per il restante **33,33 %** a (pari a n. 12 ore settimanali) carico del Comune di MONTECORICE.

Le spese sono erogate secondo le seguenti modalità:

- a) I compensi di che trattasi saranno contabilizzati e pagati dal Comune di CASTELLABATE quale Capo Convenzione, che successivamente chiederà il rimborso della quota a proprio carico al Comune di MONTECORICE. Quest'ultimo è tenuto al rimborso della propria quota entro trenta giorni dalla richiesta.
- b) Il Sindaco del Comune capo convenzione è competente ai fini della liquidazione della retribuzione correlata ai risultati raggiunti (retribuzione di risultato), da attribuire nel rispetto della normativa e delle norme contrattuali vigenti; si procederà all'erogazione del compenso previa valutazione dell'attività svolta nell'anno di riferimento dal Segretario Convenzionato e, sentito il Sindaco del Comune membro. La percentuale attribuita è riferita alla quota di spesa della Segreteria Convenzionata a carico del Comune stesso.
- c) I compensi previsti dal CCNL del Comparto, aventi natura non continuativa, i rimborsi di spese sostenute per le missioni, i diritti di Segreteria e comunque ogni altro onere strettamente legato con le necessità dei singoli Enti, saranno pagati direttamente, nel rispetto dei limiti e forme di legge, dall'Ente a favore del quale le prestazioni sono state effettivamente rese senza alcun diritto al riparto o rimborso. Resteranno a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del fondo

finanziario di mobilità di cui all'art.102, comma 5, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267, la maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'art.41 comma 4 del C.C.N.L. del Segretari Comunali stipulato in data 16.05.2001, nei limiti indicati dal Contratto Decentrato Integrativo. I diritti di segreteria, liquidati da ogni Ente, saranno comunicati al Comune Capo convenzione al fine della verifica del rispetto del limite previsto dall'art.41 della legge 11.07.1980 n.312.

Il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate sostenute dal Segretario Convenzionato per raggiungere, dalla sede del Comune di CASTELLABATE Capo-Convenzione a quella del Comune di MONTECORICE, di cui all'art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 465/1997 sarà calcolato secondo il costo di un quinto del prezzo della benzina verde base o, nel caso di successivi chiarimenti o contratti integrativi secondo le tariffe ACI e, su richiesta del Segretario interessato, sarà liquidato periodicamente dal Comune di MONTECORICE, mediante atto gestionale del Responsabile del settore competente. La distanza chilometrica Castellabate/Montecorice è pari a km $6,00 \times 2 = 12$.

13) MODIFICHE

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere approvata dai rispettivi Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

14) FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO

Ai fini della deliberazione n.164/2000 del C.d.A. dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si attesta che la convenzione è stipulata in modo da consentire al Segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge nel rispetto dei principi generali che presiedono al buon andamento della Pubblica Amministrazione, nonché nel rispetto dei principi di adeguatezza organizzativa degli Enti interessati alla Convenzione.

15) REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso, ai sensi delle vigenti leggi in materia di registro.

16) RINVIO

Per tutto quanto non stabilito dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme di legge vigenti.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni di approvazione dei Consigli Comunali di CASTELLABATE e di MONTECORICE, sarà inviata in copia autentica, a norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 465/1997, alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Napoli - Sezione Regionale Campania, per i consequenziali provvedimenti.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

IL SINDACO DEL COMUNE DI

CASTELLABATE

Costabile SPINELLI

IL SINDACO DEL COMUNE DI

MONTECORICE

Pierpaolo PICCIRILLI

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio

sig. *Rinaldo Maffia*

Il Segretario Comunale

dr.ssa. *Annamaria Merola*



N° _____ Reg. Affissioni


li _____

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Comunale

dr.ssa. *Annamaria Merola*



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma Dlgs. n. 267/2000.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Comunale

dr.ssa. *Annamaria Merola*

